

Ordinanza della legge sulle dogane (OLD)

Modifica del 13 febbraio 2002

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 10 luglio 1926¹ della legge sulle dogane è modificata come segue:

Sezione 87

Art. 151 aggiungere la rubrica

Riscossione posticipata dell'amministrazione delle dogane

Art. 151a Riscossione posticipata dell'Ufficio federale dell'agricoltura

Trattandosi di importazioni di prodotti agricoli per i quali sono fissate aliquote di dazio contingentali e che sono stati ammessi illecitamente a tali aliquote o a un'aliquota ridotta, l'Ufficio federale dell'agricoltura può fatturare la differenza di tributi per ordine dell'amministrazione delle dogane. L'Ufficio federale dell'agricoltura informa in merito l'amministrazione delle dogane.

II

La presente modifica entra in vigore il 1° marzo 2002.

13 febbraio 2002 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

¹ RS 631.01